



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 189

del 10.11.2008

O G G E T T O

Rimborso spese legali a dipendente comunale.

L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota datata 08.03.2001 il dipendente Sig. N.R. comunicò il nominativo del proprio legale di fiducia in quanto indagato nell'ambito del procedimento penale n. 3326/01 RG GIP accusato dei reati di cui agli artt. 323 e 479 C.P.;
- con deliberazione di G.C. n. 431 in data 05.09.2002 fu concesso nulla osta, fra gli altri, alla nomina del legale di fiducia anche del dipendente in questione;
- con sentenza n. 642/03 il Tribunale Penale di Trani assolse il dipendente "perché il fatto non costituisce reato";
- al dipendente furono rimborsate le spese legali del giudizio di primo grado in € 4.339,00, giusta determinazione dirigenziale n. 46 del 03.05.2004 U.A. Affari Legali;
- con nota datata 22.03.2004 prot. n. 13455 lo stesso dipendente comunicò il nominativo del proprio legale di fiducia nel processo d'appello instaurato dal Procuratore della Repubblica di Trani;
- con nota del 02.10.2007 prot. n. 51914 il dipendente ha chiesto il rimborso delle spese legali anche del giudizio di appello definito con sentenza della C.d.A. di Bari n. 335/07 che ha assolto il dipendente "...perché il fatto non sussiste...";
- che il giudice dell'appello nel corpo della sentenza ha precisato che "...il comportamento ascritto all'imputato non sussiste nella sua materialità prima ancora che nei suoi profili soggettivi ...";

Vista la parcella emessa in data 25.09.2007 dal legale del dipendente nell'importo finale di € 24.089,02 già detratto l'acconto di € 4.339,00 erogato, corredata del parere favorevole di congruità del competente Ordine Forense;

Visto l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 del Comparto "Regioni – Autonomie Locali" che disciplina la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti disponendo che: "...L'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di spesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento...";

Rilevato che per consolidata giurisprudenza e dottrina il rimborso delle spese legali è subordinato al concomitante realizzarsi delle seguenti condizioni:

- a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti e doveri d'ufficio;
- b) sentenza di assoluzione nel merito;
- c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;

Considerato che risultano avverate tutte e tre le condizioni, infatti:

- a) il dipendente è stato indagato nell'ambito delle sue mansioni esecutive d'ufficio;
- b) la sentenza della Corte di Appello ha verificato nel merito la infondatezza dei fatti contestati;

c) la accertata infondatezza dei fatti contestati ha verificato la legittimità del comportamento tenuto dal dipendente, per cui nessun conflitto di interessi sorge con l'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere a liquidare in favore del dipendente Sig. N.R. la somma di € 24.089,02 a titolo di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per quanto attiene la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. approvato con D. Lvo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di liquidare in favore del dipendente Sig. N.R. la somma di € 24.089,02 a titolo di rimborso spese legali.
- 2) Di imputare la somma di € 24.089,02 al Cap. 14860 del bilancio 2008.
- 3) Di autorizzare la Ragioneria Comunale a procedere alla liquidazione di cui sopra previa comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel presente testo ai fini della tutela della privacy, trattandosi di dati personali giudiziari ai sensi del comma 1), lett. e), dell'art. 4 del D.Lvo 30.06.2003 n. 196, che vanno trattati con le modalità di cui agli artt. 21 e 22, comma 3, dello stesso D.Lvo.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.